



**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:  
così composto:

dott. Gianfranco Mantelli - presidente,  
dott.ssa Stefania Ciani - giudice,  
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

vista la domanda di concordato preventivo avanzata da  
TIRRENO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO con ricorso  
depositato in data 14.9.2016 ai sensi dell'art. 161, comma 6,  
L.F., con riserva di deposito della proposta e del piano e  
con richiesta di fissazione di termine da parte del Tribunale  
e la successiva integrazione documentale depositata il  
28.9.2016;

considerato che la sede legale della società è in  
CIVITAVECCHIA VIA FELICE PASCUCCI 8/A e dunque sussiste la  
competenza territoriale di questo Tribunale;

verificata la legittimazione del richiedente, essendo  
stata depositata la delibera del consiglio di amministrazione  
avente ad oggetto la presentazione della domanda di  
concordato in bianco;

rilevato che sono stati prodotti gli ultimi tre bilanci e  
l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei  
rispettivi crediti;

rilevato che non risultano pendenti istanze di fallimento;  
considerata l'opportunità di nominare il commissario  
giudiziale e la necessità di disporre il deposito di adeguata  
cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura;

**P.Q.M.**



**assegna** alla ricorrente termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F.;

**nomina** commissario giudiziale COSCIA Gennaro con studio in C.Vecchia L.go Plebiscito n. 23;

**dispone** che ogni trenta giorni dal deposito della domanda sia trasmessa al Tribunale:

- una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- gli estratti conto relativi ai conti corrente bancari di cui l'istante abbia la disponibilità, che evidenzino i movimenti effettuati nel periodo di riferimento;
- una relazione informativa, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo stato di predisposizione della proposta e del piano, con indicazione degli incarichi conferiti a tal fine;

**dispone** che il commissario giudiziale segnali la mancata presentazione dei ricorsi ex art. 160 o 182 bis l.f. nel termine giudizialmente assegnato o prorogato; nonché, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisi la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferisca al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

**stabilisce** il termine di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di € 20.000,00, a titolo di fondo spese, a mezzo di assegni circolari non trasferibili;

**segnala:**



- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
  - che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
  - che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- manda** alla cancelleria per
- la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. e al Commissario;
  - la pubblicazione nelle forme previste dall'art. 166 LF.

Civitavecchia 28/09/2016

il Presidente

